

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1096)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 maggio 1973 (V. Stampato n. 1418)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 maggio 1973

Costruzione di case da assegnare al personale
del centro internazionale di fisica teorica di Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste, di un contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dei lavori pubblici — Provveditorato regionale alle opere pubbliche — a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 e fino all'esercizio 2007 in ragione di lire 30.000.000 annui.

Art. 2.

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'Ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1969, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'Ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finchè permarranno le esigenze dallo stesso previste.

Art. 3.

Per l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi prevista dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

I mutui che l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste contrarrà con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 1, sono garantiti dallo Stato secondo le norme di cui alla legge 8 aprile 1954, n. 144, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore

prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.